

**ADDENDUM alla CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI
STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA
stipulata in data 16.11.2018**

TRA

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (d’ora in poi denominata ASUGI), con sede legale in Trieste in via Costantino Costantinides, 2, 34128 TRIESTE (TS), PEC asugi@certsanita.fvg.it, CF/P.IVA 01337320327, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Antonio Poggiana, mentre il potere di firma è stato delegato, con decreto n. 271 dd 01.04.2021 al Direttore della S.C. Affari Generali, Legali e Assicurazioni, dott.ssa Federica Berni, d’ora in poi denominata “Soggetto Ospitante”;

E

La **Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati** (in seguito denominata SISSA), codice fiscale 80035060328, con sede legale in Trieste, via Bonomea n. 265, 34136 TRIESTE (TS), PEC protocollo@pec.sissa.it , CF/P.IVA 80035060328, qui rappresentata dal Direttore prof. Andrea Romanino, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA;

Premesso che:

- in data 16.11.2018 l’allora ASUITS, ora ASUGI, e la SISSA hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla diagnosi e al trattamento di deficit cognitivi nell’ambito delle Neuroscienze presso le Strutture di entrambe le parti contraenti;
- per effetto del combinato disposto dell’art. 11 della L.R. 27/2018 e della

D.G.R. 2174 dd. 12.12.2019, sono stati soppressi i precedenti enti AAS2 e ASUITS e a decorrere dall'1.1.2020 è stata costituita la nuova Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) che è succeduta nel patrimonio dell'ASUITS e in parte del patrimonio dell'AAS2

- in data 17.11.2021 (Prot. Gen. ASUGI n. 103997 dd 17.11.2021) la SISSA ha comunicato, l'intenzione, deliberata dal proprio Senato Accademico, di rinnovare la convenzione sottoscritta con l'allora ASUITS Isontina, ora ASUGI, per un ulteriore triennio;

- in data 31.01.2022 (Prot. Gen. n. 10819 dd 31.01.2022) il Direttore Generale e rappresentante legale di ASUGI ha confermato la disponibilità a rinnovare tale convenzione, restando disponibile ad una eventuale ampliamento dei comuni interessi, argomenti e temi di ricerca e innovazione;

- in data 02.02.2022 (Prot. Gen. ASUGI n. 11811 dd 02.02.2022) il Direttore e rappresentante legale di SISSA ha proposto di mantenere ferme ed invariate le condizioni previste dalla convenzione stipulata in data 16.11.2018 ai fini di proseguire con le attività progettuali ed estendere l'esecuzione della collaborazione anche al nuovo Centro Socio Sanitario Integrato per i Disturbi dello spettro Autistico situato presso il Comprensorio di San Giovanni;

Tutto ciò premesso, al fine di rinnovare per un ulteriore triennio il testo convenzionale stipulato in data 16.11.2018 e aggiornare la composizione ed i contenuti delle attività progettuali come proposte,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. ASUGI e SISSA convengono di stipulare un atto integrativo alla

convenzione stipulata in data 16.11.2018:

1.1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento (di seguito nominato l'"Addendum").

1.2. La terminologia utilizzata nella convenzione è valida anche per il presente Addendum.

2. ASUGI e SISSA concordano di modificare gli artt. 2, 3 e 8 della convenzione dd 16.11.20218 come segue:

ARTICOLO 2

La SISSA e l'ASUGI intendono collaborare per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla diagnosi e al trattamento di deficit cognitivi conseguenti a lesioni corticali e allo studio e approfondimento diagnostico di aspetti della personalità e del funzionamento cognitivo e sociale delle persone con disturbo dello spettro dell'autismo (ASD), da realizzare con l'utilizzo di test standardizzati e di materiale originale creato ad hoc.

La SISSA e l'ASUGI potranno eventualmente realizzare specifici progetti nell'ambito della reciproca cooperazione con enti promotori per la ricerca scientifica (CNR, Ministero della Salute, ecc.).

ARTICOLO 3

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda la SISSA, alla prof.ssa Raffaella Rumiati, professore ordinario dell'Area di Neuroscienze della Scuola e per quanto riguarda l'ASUGI:

a) area territoriale per l'individuazione dei partecipanti agli studi, diagnosi strumentale di 1° livello, diagnosi neurocognitiva di 2° livello e loro presa in carico, presso le Strutture Afferenti alla Direzione Socio Sanitaria, ovvero presso il Dipartimento delle Attività Territoriali (DAT), i Distretti dell'Area

Giuliana, le S.S. Anziani distrettuali e presso il Centro Socio Sanitario Integrato per i DSA e le Disabilità Cognitive e/o Intellettive;

b) area ospedaliera per l'approfondimento diagnostico di 2° livello presso le Strutture Afferenti alla Direzione Sanitaria, ovvero la S.C. di Riabilitazione, la SC (UCO) di Clinica Neurologica, la S.C. (UCO) di Radiologia e la S.C. di Medicina Nucleare.

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la SISSA, attraverso l'Area di Neuroscienze e l'ASUGI, attraverso le Strutture sopra richiamate, opereranno strategicamente e si incontreranno periodicamente al fine di definire e verificare la programmazione e l'effettuazione delle attività di ricerca ed acquisire metodiche e modalità valutative comuni.

ASUGI individuerà e renderà noto a SISSA con formale comunicazione, dopo la sottoscrizione del presente atto, il nominativo del coordinatore delle attività progettuali di cui all'art. 2.

Una relazione congiunta sull'andamento della collaborazione sarà predisposta annualmente; al termine del programma sarà stabilita la relazione conclusiva.

ARTICOLO 8

Il presente Addendum rinnova per ulteriori 3 (tre) anni la convenzione sottoscritta tra le parti il 16 novembre 2018 e decorre dalla data di ultima sottoscrizione facendo salve le prestazioni eventualmente già rese nelle more della formalizzazione dello stesso.

Il presente atto potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti a seguito di deliberazione degli Organi competenti.

Le parti convengono che, per quanto non espressamente modificato

ed integrato dal presente Addendum, tutti gli altri termini e le altre condizioni previsti e contenuti nella convenzione dd 16.11.2018 restano pienamente valide, efficaci ed invariate.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Trieste, data della firma digitale

Per l' "Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina" (ASUGI)

Il Direttore della S.C.A.G.L.A.

dott.ssa Federica Berni

- firmato digitalmente -

Documento firmato da:
FEDERICA BERNI
22.03.2022 12:30:19 UTC

Trieste, data della firma digitale

Per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)

Il Direttore

prof. Andrea Romanino

- firmato digitalmente -

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI DI STUDIO E RICERCA SCIENTIFICA

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (d'ora in poi denominata A.S.U.I.Ts), con sede legale in Trieste in via G. Sai nn. 1-3, codice fiscale/P.IVA n. 01258370327, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante dott. Adriano Marcolongo, nato a Cadoneghe (PD) il 10/04/1957, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante";

E

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (in seguito denominata SISSA), codice fiscale 80035060328, con sede legale in Trieste, via Bonomea n. 265, qui rappresentata dal Direttore prof. Stefano Ruffo, nato ad Agliana (PT) il 13.05.1954, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA;

PREMESSO CHE:

- la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, ha tra i suoi scopi quello di contribuire a promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in vari campi, tra cui le Neuroscienze Cognitive;
- che l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ha tra i suoi fini quello di svolgere attività clinica e di ricerca scientifica anche nel campo delle Neuroscienze Cognitive;
- che la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2018, ha approvato il rinnovo delle convenzioni triennali già stipulate tra le parti in data 28.09.2015 e in data 16.03.2016, aventi ad oggetto lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla diagnosi e al trattamento di deficit cognitivi conseguenti a lesioni corticali, da realizzare con l'utilizzo di test standardizzati e di materiale originale creato ad hoc;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione sono parte integrante e sostanziale della stessa.

ARTICOLO 2

La SISSA e l' A.S.U.I.Ts intendono collaborare per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla diagnosi e al trattamento di deficit cognitivi conseguenti a lesioni corticali, da realizzare con l'utilizzo di test standardizzati e di materiale originale creato ad hoc.

La SISSA e l' A.S.U.I.Ts potranno eventualmente realizzare specifici progetti nell'ambito della reciproca cooperazione con enti promotori per la ricerca scientifica (CNR, Ministero della Salute, ecc.).

ARTICOLO 3

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda la SISSA, alla prof.ssa Raffaella Rumiati, professore ordinario dell'Area di Neuroscienze della Scuola e per quanto riguarda l' A.S.U.I.Ts:

- a)** compagine territoriale al Direttore dei Servizi Sociosanitari, ai Direttori dei Distretti e ai Responsabili delle S.S. Anziani distrettuali:
dott. Flavio Paoletti - Direttore dei Servizi Sociosanitari (Coordinatore);
dott. Cesarino Zago - Direttore del Distretto n. 1;
dott. Giacomo Benedetti - Direttore del Distretto n. 2;
dott.ssa Ofelia Altomare - Direttore del Distretto n. 3;
dott.ssa Emanuela Fragiaco - Direttore del Distretto n. 4;
dott. Vladimir Selmo - Responsabile S.S. Anziani D. n. 1;
dott. Giacomo Benedetti - Responsabile S.S. Anziani D. n. 2;
dott.ssa Daria Ghersetti - Responsabile S.S. Anziani D. n. 3;
dott. Carlo De Vuono - Responsabile S.S. Anziani D. n. 4.
- b)** compagine ospedaliera :
dott.ssa Valentina Pesavento - Direttore della S.C. Riabilitazione (Coordinatore);
prof. Paolo Manganotti - Direttore della S.C. Clinica Neurologica;
prof.ssa Maria Assunta Cova - Direttore della S.C. Radiologia.

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la SISSA, attraverso l'Area di Neuroscienze e l'A.S.U.I.Ts attraverso le Strutture sopra richiamate, opereranno strategicamente e si incontreranno periodicamente al fine di definire e verificare la programmazione e l'effettuazione delle attività di ricerca ed acquisire metodiche e modalità valutative comuni.

Una relazione congiunta sull'andamento della collaborazione sarà predisposta annualmente; al termine del programma sarà stabilita la relazione conclusiva.

ARTICOLO 4

Ciascuna parte comunicherà all'altra, tramite posta elettronica certificata (PEC), l'elenco dei partecipanti al progetto di ricerca deputati allo svolgimento delle ricerche.

Tale elenco potrà essere modificato e/o integrato con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente.

ARTICOLO 5

Le persone autorizzate a svolgere il progetto di ricerca presso l'altro Ente usufruiscono, comunque, della copertura assicurativa prevista dall'Ente di appartenenza.

Il personale di una Parte operante presso l'altra Parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari in vigore presso la Parte ospitante, in particolare secondo quanto prescritto dalla D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e relativi Codici di comportamento attuativi.

ARTICOLO 6

Le parti si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifici relativi alla ricerca in oggetto.

Sono garantiti all'A.S.U.I.Ts e alla SISSA i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra le Parti, a meno che ciò non pregiudichi la loro protezione o utilizzazione. La Parte interessata alla pubblicazione ne dà comunicazione all'altra che può opporsi, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, solo nel caso in cui la pubblicazione possa avere conseguenze pregiudizievoli per la protezione delle conoscenze. La pubblicazione non può essere irragionevolmente negata. In assenza di opposizione entro il termine summenzionato, si presume che l'altra Parte abbia dato il proprio assenso.

Le parti si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifici relativi alla ricerca in oggetto.

Qualora l'attività di ricerca congiunta dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, tali risultati saranno di proprietà di entrambe le Parti contraenti. In tal caso le Parti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti e dell'apporto inventivo effettivamente prestato dai rispettivi enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell'inventore.

Le Conoscenze Pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.

ARTICOLO 7

Il personale di ciascuna parte sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, così come prescritto dalla vigente normativa.

Le parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le parti si impegnano a provvedere alla formazione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori ad essi equiparati secondo la normativa vigente, ed in particolare:

- Obbligatoria (di competenza dell'Ente di appartenenza);

- Specifica per nuovi ambiti/attrezzature (presso la Parte laboratoristica e di competenza dell'Ente ospitante).

La sorveglianza sanitaria del personale di ciascuna delle parti compete alla parte a cui il personale afferisce e non alla parte ospitante.

Ciascuna delle parti effettua la sorveglianza sanitaria ai propri ricercatori e trasmette il relativo giudizio di idoneità alla parte ospitante.

Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha validità di 3 (tre) anni e decorre dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti a seguito di deliberazione degli Organi competenti.

E' fatta salva la possibilità di disdetta da esercitarsi dalle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, mediante apposita dichiarazione inviata a mezzo PEC.

ARTICOLO 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Le parti dichiarano infine di essere informate in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 art. 4 n. 10 e dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii.

ARTICOLO 10

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni ed è assoggettata a registrazione in caso 'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste che verrà rimborsata da parte della SISSA per la metà del valore della suddetta imposta.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e

successive modifiche ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte richiedente.

ART.11

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Trieste.

per
l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
di Trieste

Il Direttore Generale
Dott. Adriano Marcolongo
(*firmato digitalmente*)

per
la Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati

Il Direttore
Prof. Stefano Ruffo
(*firmato digitalmente*)



Documento
firmato da:
Adriano
Marcolongo
07.11.2018 09:
22:53 UTC